

Data
(*)29/10/2021

Protocollo
(*)1194

Classificazione
CTC

Gentilissimo **Sindaco**

Gentilissimo **Assessore al Commercio**

L'Assessore

OGGETTO: Verifiche VARA - Legge regionale 28/1999, articolo 11. Commercio su area pubblica. Disposizioni di proroga, in adeguamento ai termini previsti dall'articolo 56 bis DL 73/2021, convertito in legge 106/2021, per l'emergenza COVID.

Gentilissimo Sindaco, Gentilissimo Assessore,

gli adempimenti VARA, attualmente in corso per gli anni pregressi, sono regolati, in Regione Piemonte, dalle misure eccezionali e contingenti, con scadenza 31 ottobre 2021, adottate con DGR n. 28 – 3109 del 16 aprile 2021 a seguito delle perduranti criticità del comparto del commercio su area pubblica.

Tenuto conto infatti delle complicità dovute alla concomitanza dei procedimenti di controllo VARA per le annualità previste (con le relative scadenze al 28 febbraio e 30 aprile 2021) e dei procedimenti per il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 (con la scadenza del 30 giugno 2021) e a fronte delle perduranti condizioni di precarietà del comparto, in sofferenza anche a causa dell'emergenza COVID, sono state assunte disposizioni temporalmente limitate ed in deroga ai capi I e II della DGR 20-380 del 26 luglio 2010, che, in definitiva, hanno portato, per tutti gli operatori del commercio su area pubblica, le scadenze dei termini per gli adempimenti VARA al 31 ottobre 2021 (entro il 30 giugno i comuni dovevano completare i controlli e notificare agli irregolari l'avvio del procedimento di revoca, con scadenza 31 ottobre per la regolarizzazione).

Per effetto della suddetta deliberazione tutti gli operatori del settore sono stati, pertanto, accomunati, ai fini degli adempimenti VARA, alle scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 2021.

La sopravvenuta disposizione di cui all'art. 56 -bis del decreto legge n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021, ha modificato le scadenze dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020, di cui all'art. 181, comma 4-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, prevedendo che:

“In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo” .

Tenuto conto che, per il combinato disposto del predetto art. 26 bis e dell'art. 1 del DL 105 del 23 luglio 2021, lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021, anche il termine finale per la verifica di regolarità delle imprese dell'area pubblica interessate dai rinnovi delle concessioni è, allo stato attuale, secondo il predetto art. 56 bis, fissata al 31 marzo 2022.

Tecnicamente la stessa disposizione non vale peraltro per gli ambulanti non interessati dai rinnovi di posteggio.

L'entrata in vigore dell'art. 56 bis, a causa della sovrapposizione di termini venutasi a creare tra norme regionali e statali, sta ponendo dubbi sul termine finale per gli adempimenti VARA a carico degli ambulanti sia che siano interessati dai procedimenti di rinnovo dei posteggi in scadenza al 31 dicembre 2020, sia per i casi in cui non lo siano, svolgendo l'attività senza posto fisso (in forma itinerante o mediante occupazioni occasionali di posti vacanti "spunta"), inducendo, conseguentemente, la necessità di un ulteriore intervento regionale per adeguare i termini dei controlli VARA alla nuova scadenza del 31 marzo 2022.

Un ulteriore problema di sovrapposizione di termini si pone per gli adempimenti VARA dell'anno 2021, con riferimento al 2019, che gli operatori ed i comuni dovranno espletare entro, rispettivamente, il 28 febbraio 2022 e il 30 aprile 2022, secondo la DGR n. 9-2864 del 12 febbraio 2021.

Per fornire all'utenza gli opportuni chiarimenti e per garantire ai comuni il tempo necessario ad espletare i controlli sull'annualità 2019, per ragioni di uniformità fra tutti gli operatori e di semplificazione burocratica, la Giunta regionale ha assunto la D.G.R. 24-4007 del 29/10/2021 e con essa ha:

1. uniformato per tutti gli operatori, interessati o meno dai rinnovi di posteggio, le scadenze degli adempimenti VARA alla data del 31 marzo 2022,
2. differito al 31 marzo 2022 il termine del 28 febbraio 2022 previsto per gli adempimenti VARA a carico degli operatori per l'anno 2021 in riferimento all'annualità 2019;
3. differito al 31 maggio 2022 il termine del 30 aprile 2022 previsto per gli adempimenti VARA a carico dei comuni per l'anno 2021 in riferimento all'annualità 2019;
4. disposto la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale: "Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore".

Cordiali saluti.

Vittoria Poggio

Visto: il Dirigente del
Settore Commercio e terziario –
Tutela dei consumatori
Claudio Marocco

